



Alla c.a. Enel Green Power Italia Srl
e p.c. ARPAT – Settore VIA/VAS
Comune di Radicondoli (SI)
Settore regionale Miniere

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 9 e comma 9-bis, L.R. 10/2010, art. 58. Richiesta di parere in merito al progetto di “modifica della tipologia di impianto per la perforazione del nuovo pozzo geotermico di manutenzione campo Radicondoli 15A da postazione esistente”, nel comune di Radicondoli (SI). Proponente: Enel Green Power. Nota di risposta.

Con nota del 10/06/2024 (acquisita al prot. n. 0327166) il proponente Enel Green Power Italia Srl ha richiesto al Settore VIA scrivente un parere circa la sottoponibilità alle procedure di VIA del progetto di “modifica della tipologia di impianto per la perforazione del nuovo pozzo geotermico di manutenzione campo Radicondoli 15A da postazione esistente”, nel Comune di Radicondoli (SI), allegando la relativa documentazione e specificando che:

- l'opera in esame non è ancora stata realizzata;
- la concessione di Coltivazione Risorse geotermiche denominata “Travale “ (D.M. 30/12/1994) è stato oggetto di variazione al programma lavori e valutazione impatto ambientale relativamente alla costruzione ed esercizio del “gruppo 2 c.le Radicondoli” (autorizzazione dell’anno 2009);
- la perforazione del “nuovo pozzo Radicondoli 15A” per la produzione di vapore utilizzato per la generazione di energia elettrica è stata oggetto di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 152/2006 e e dell’art.48 della L.R. 10/2010 da parte della Regione Toscana, conclusasi con il Decreto di esclusione dalla VIA n.12823 del 29/06/2022.

La documentazione inviata in allegato alla sopra richiamata nota del 10/06/2024 è costituita da:

- richiesta di parere in merito alla sottoponibilità alle procedure di VIA della modifica di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione;
- Relazione tecnica per Valutazione Preliminare ai sensi Articolo 6, comma 9-bis D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. - Concessione di Coltivazione Travale - Perforazione pozzo Radicondoli 15A Modifica dell’impianto di perforazione _COD GRE.EEC.T.16.IT.D.13092.02.007.00;
- Lista di controllo per la valutazione preliminare (art. 6, comma 9bis, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);

Il progetto di perforazione del “nuovo pozzo di manutenzione campo denominato Radicondoli 15A”, da realizzare sulla postazione esistente “Radicondoli 15” ed afferente alla Concessione Travale, prevedeva l’utilizzo dell’impianto “MASS 6000” ma a causa di variazioni nella pianificazione delle attività minerarie, si vede necessaria la sostituzione con altra tipologia d’impianto, nello specifico “HH300”.

Il proponente chiarisce che l’impianto previsto rientra nella stessa classe di potenza del precedente, entrambi rappresentano tecnologie specifiche per la perforazione di pozzi entro i 6000 m di profondità.

Nella disamina dei due impianti, il proponente analizza le varie componenti, definendo di trascurabile importanza le emissioni in atmosfera associate alle fasi di movimentazione per montaggio e smontaggio dell’impianto di perforazione, in quanto i tempi e i mezzi utilizzati risultano sostanzialmente i medesimi per entrambi gli impianti di perforazione.

La sostituzione dell’impianto non modifica le modalità di gestione dei reflui, che restano interamente valide rispetto a quelle già valutate positivamente ed autorizzate con Decreto n.12823 del 29.06.2022.

L’area risulta tutelata ai sensi del D.lgs. 42/2004, art. 136, Immobili ed aree di notevole interesse pubblico e art. 142 comma 1 lett. c) e d). Non ricade all’interno di Siti Natura 2000 – Zone speciali di conservazione (ZSC) e



Zone di Protezione speciale (ZPS); tuttavia segnala la presenza delle Riserve Naturali: ZSC IT51A0001 “Cornate e Fosini” a circa 8,3 km, ZSC IT5190006 “Alta Val di Merse” a circa 10,3 km e ZSC IT5190003 “Montagnola Senese” a circa 10,5 km.

E' presente il vincolo idrogeologico L'area degli interventi in progetto è soggetta a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923).

La postazione esistente e il pozzo Radicondoli 15A si collocano in area a pericolosità P2 come definita dal PGRA ed è collocata in zona sismica di Classe 3.

Vengono presi in esame dal proponente i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della L.R. 10/2010 e l'art. 5 c.1. del D.lgs. 152/2006:

- con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che l'intervento non comporta variazioni a piani, programmi, impianti o progetti approvati e non comporta altresì variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento;
- con riferimento alla lettera b), viene specificato che l'intervento non comporta un cambiamento di localizzazione in area non contigua, in quanto si colloca internamente in una postazione già esistente per cui non si hanno variazioni di occupazioni di suolo;
- con riferimento alla lettera c), viene evidenziato che le modifiche proposte non determinano un cambiamento di tecnologia in quanto, l'intervento proposto rientra nella stessa classe di potenza del precedente, entrambi rappresentano tecnologie specifiche per la perforazione di pozzi entro i 6000 m di profondità;
- con riferimento alla lettera d), viene specificato che le modifiche non determinano un incremento di dimensioni anzi, viene evidenziato che l'impianto avrà una altezza pari a 35 mt, inferiore rispetto a quello valutato con Decreto n.12823 del 29.06.2022, per cui la sua percezione risultata trascurabile;
- con riferimento alla lettera e), viene precisato che l'intervento non determina un incremento significativo dei fattori d'impatto in quanto non crea nuovi punti di emissione in atmosfera né incrementa in alcun modo le quantità emesse rispetto a quanto già valutato nel 2022. I tempi e i mezzi utilizzati risultano sostanzialmente i medesimi per entrambi gli impianti di perforazione, mantenendo lo scopo di ammodernare gli impianti a rete esistenti garantendo il rispetto delle norme di sicurezza.

Per quanto riguarda la vigente disciplina in materia di modifiche, la L.R. 10/2010, art. 58, prevede che:

“1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.

2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:

- a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del D.Lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;*
- b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;*
- c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;*
- d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;*
- e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.”*

L'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:



“l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;”.

Tutto ciò premesso,

visti:

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l bis) del D.Lgs. 152/2006;

l'art. 6 comma 9 e 9 bis del D.Lgs. 152/2006;

l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art. 45 della L.R. 10/2010;

l'art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera v) dell'Allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

la lettera t) del punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

vista la documentazione presentata dal proponente;

considerato che:

la modifica in esame consiste nella sostituzione della tipologia di impianto per la perforazione del nuovo pozzo geotermico di manutenzione campo Radicondoli 15A, nel Comune di Radicondoli (SI) ed ha lo scopo di sostituire l'impianto previsto, risultando migliorativo a livello paesaggistico e di clima acustico, nel rispetto delle norme di sicurezza;

la perforazione del pozzo Radicondoli 15A è stata oggetto nel 2022 di un procedimento di verifica di assoggettabilità;

la modifica dell'impianto di perforazione non determinano variazione delle caratteristiche e del funzionamento delle attività di coltivazione geotermica né un loro potenziamento; non determinano variazioni di localizzazione, di tecnologia o ampliamenti; non è prevedibile un incremento significativo dei fattori di impatto;

si ritiene in conclusione che il progetto di modifica in esame sia non sostanziale, ai fini VIA e non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e che quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale del progetto valutato nel 2022.

Si ricorda al proponente di adottare i presidi e gli accorgimenti ambientali previsti nella documentazione facente parte del procedimento di verifica del 2022 ed il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di verifica n.12823 del 29/06/2022.



Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si ricorda infine che al momento della scadenza della concessione di coltivazione Travale, come disciplinata dal d.lgs. 22 del 11/02/2010, art 7 comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010.

Si informa il proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Titolare di incarico di Elevata Qualificazione: Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail lorenzo.galeotti@regione.toscana.it
- istruttore: Francesca Benvenuti (tel. 055 4386894) e-mail fra.benvenuti@regione.toscana.it

la Responsabile
Arch. Carla Chiodini

lg/fb